



A G E N Z I A D E L D E M A N I O  
Direzione Regionale Lazio

Roma, 25/10/2019  
Prot. n. 2019/12139/DRLAZ-STE

## LETTERA DI INVITO

**OGGETTO: Procedura affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'esecuzione dei lavori di "Demolizione del fabbricato denominato "Edificio 12" facente parte del compendio di proprietà demaniale "Ex Azienda agricola Cesurni" catalogato con scheda demaniale RMBP019, posto lungo Strada Cesurni n.5 – Tivoli (Roma);  
CUP: E39B19000030001 CIG: 8074614643**

### 1. GENERALITA'

Il presente documento disciplina la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'esecuzione dei lavori di "Demolizione di un manufatto, sprovvisto di titolo edilizio, denominato Edificio 12, con struttura in c.a., facente parte del compendio RMBP019 denominato "Ex Azienda Agricola Cesurni".

Con la determina a contrarre prot. 2019/11841/DRLAZ-STE del 18/10/2019 la Stazione Appaltante ha avviato la presente procedura individuando le ragioni di pubblico interesse che si intendono soddisfare, le caratteristiche dell'opera e l'importo massimo stimato dell'affidamento con la relativa copertura contabile, oltre che enunciare le modalità di selezione del contraente e di aggiudicazione.

Per l'individuazione del soggetto cui affidare i lavori si utilizzerà lo strumento di negoziazione del *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione* secondo quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 296/2006 e dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs 50/2016;

### 2. RUP E COMUNICAZIONI

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti è l'ing. Gianluca Li Calzi, funzionario dell'Agenzia del Demanio, nominato con nota prot. 2019/8036/DRLAZ-STE del 17/07/2019; email: [gianluca.licalzi@agenziademanio.it](mailto:gianluca.licalzi@agenziademanio.it) telefono:06/48024242.

Gli operatori economici invitati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura al RUP. I quesiti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto, attraverso l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del sistema dedicato a ciascun soggetto abilitato su



www.acquistinretepa.it, denominata "Area Comunicazioni", entro le ore 12:00 del giorno 29 ottobre 2019. A tali quesiti il RUP provvederà a rispondere, entro la data del 04 Novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura è finalizzata all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori di **"Demolizione di un manufatto, sprovvisto di titolo edilizio, denominato Edificio 12, con struttura in c.a., facente parte del compendio RMBP019 denominato "Ex Azienda Agricola Cesurni"**.

L'intervento è finalizzato alla demolizione di due manufatti privi di titoli edilizio. Il primo, con struttura in c.a. sito in Tivoli (RM) in località Cesurni ed il secondo, in legno e copertura in pannelli di lamiera ondulata, in Tivoli (RM), località San Polo, garantendo i livelli di sicurezza esistenti, sia durante le operazioni di demolizione che di post demolizione.

### 4. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara per i lavori di cui alla presente procedura ammonta ad **€ 9.614,70 (novemilaseicentoquattordici/70)**, al netto dei costi per la sicurezza per **€ 4.886,42**, non soggetti a ribasso, e dell'IVA come dovuta per legge al momento dell'emissione delle relative fatture.

In ragione delle previsioni dell'art. 48, comma 1 del Codice degli Appalti, si evidenzia che i lavori della categoria prevalente si sostanziano nella categoria OS23:

Lavorazione	Cat.	Class	Qualific. obbligatoria (si/no)	Importo (oneri sicurezza inclusi) (€)	Incidenza (%)	Prevalente / scorporabile
OPERE DI DEMOLIZIONE	OS23	-	NO	14.501,12	100	PREVALENTE
TOTALE				14.501,12	100	

Le lavorazioni appartenenti alle categorie sopra indicate sono subappaltabili nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto a soggetti in possesso delle relative qualificazioni, secondo quanto disposto dall'art.105 del Codice degli Appalti, **purché in sede di offerta il soggetto partecipante abbia rilasciato apposita dichiarazione.**

L'importo a base d'asta sopra individuato è da intendersi remunerativo di ogni prestazione e lavorazione riportata nella presente lettera di invito e nel capitolato tecnico: in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento dell'appalto che verrà affidato *a misura*.

Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in

aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

**La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere, per sopravvenute esigenze, alla stipula dell'affidamento dei lavori in oggetto senza che ciò comporti richiesta di indennizzi a qualsiasi titolo per il concorrente aggiudicatario.**

**5. DURATA  
DELL'APPALTO**

La durata complessiva dei lavori da affidare è stabilita in **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi (**20 giorni** per la demolizione dell'edificio 12 sito in Tivoli, località Cesurni e **10 giorni** per la demolizione del manufatto in legno sito in Tivoli, località Bivio San Polo), decorrenti dal verbale di inizio lavori, che sarà redatto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori ed il soggetto Aggiudicatario.

A tal riguardo, partecipando alla procedura in oggetto l'operatore economico dichiara di aver preso visione e compreso tutto il contenuto del paragrafo 8 del Capitolato Tecnico allegato.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**6. SOGGETTI  
AMMESSI  
ALLA GARA  
E  
REQUISITI  
RICHIESTI**

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice degli Appalti, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50.
- b) Idoneità professionale: attestazione dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
- c) Capacità tecnica: aver eseguito lavori della categoria OS23,;

(L'eventuale possesso da parte del soggetto partecipante dell'attestato di qualificazione SOA per le categorie OS23 è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).

Inoltre solo nel caso in cui l'impresa esegua le attività di trasporto di rifiuti per conto di terzi:

- d) essere iscritto alle c.d. "White list" presso la competente Prefettura o in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017).

**7. PRESA VISIONE**

Il sopralluogo presso il compendio oggetto di gara è **facoltativo**, si precisa

DEI LUOGHI E  
DOCUMENTAZI-  
ONE

che è visionabile previa richiesta preventiva che deve pervenire entro il 02/11/2019.

La documentazione di gara – oltre la presente - è costituita dal progetto redatto dall'ing. Gianluca Li Calzi, i cui elaborati sono allegati alla RdO su MePA.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta, utilizzando l'apposito spazio previsto nell'allegato "DGUE", con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare. La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare il 40%.

Ai fini dell'affidamento in subappalto dei lavori oggetto della presente procedura, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice ed essere in possesso delle relative qualificazioni.

9. AVVALIMENTO

In caso di avvalimento dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 (e smi) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, comma 14.

Per opere specialistiche si veda il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 - G.U. 4.1.2017, n. 3 – in vigore dal 19.1.2017).

## 10. GARANZIE

E' richiesta per la partecipazione alla presente procedura una garanzia provvisoria di Euro 290,02 (Euro duecentonovanta/02), pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro-impresa, piccola o media impresa dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) con **bonifico bancario**, secondo quanto disposto con Circolare MEF n. 27 del 06 Novembre 2018, con le seguenti coordinate:

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio CF 06340981007

Banca d'Italia – Filiale Roma Succursale Tesoreria dello Stato (Via dei Mille, Roma)

IBAN: IT8100100003245348400000001;

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di 26 caratteri;

II. codice **IPA ECEA6E**, su un numero massimo di 6 caratteri;

III. codice CIG su un numero massimo di 15 caratteri;

IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore;

b) con **assegno circolare** intestato al Capo della Tesoreria dello Stato di Roma, da depositare presso i relativi uffici che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'articolo 172 delle I.S.T..

In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

c) con **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà allegare a portale, uno fra i due documenti in alternativa:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale

(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice e secondo le caratteristiche indicate per la cauzione provvisoria. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

Valgono per la cauzione definitiva le stesse condizioni previste per la cauzione provvisoria, di cui al precedente paragrafo.

L'aggiudicatario è inoltre obbligato – ai sensi dell'art. 103, comma 7 - a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza di cui al punto precedente deve inoltre tutelare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non deve essere inferiore a € 500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### 11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per il corretto espletamento della procedura il concorrente dovrà restituire con firma per accettazione i seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Capitolato tecnico
- Computo Metrico
- Elenco dei prezzi unitari
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il concorrente dovrà inoltre compilare e allegare, seguendo la procedura telematica, la seguente documentazione, anch'essa firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del soggetto concorrente:

1. Domanda di partecipazione;

2. DGUE;
3. Dichiarazione sostitutiva integrativa del DGUE
4. Dichiarazione circa provvedimenti interdittivi di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/01;
5. Dichiarazione di non sussistenza di rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio ai fini della L. 190/201
6. Patto di integrità;
7. Informativa trattamento dati (da restituire firmata per accettazione)
8. Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L.136/2010;
9. PASSOE;
10. (se del caso) Atti relativi ad R.T.I. o Consorzi;
11. (se posseduto) Eventuale certificato di attestazione di qualificazione SOA;
12. Fotocopia della carta identità del legale rappresentante.
13. Offerta economica (fac-simile scaricato dal sistema) e modello allegato dalla S.A.;

**Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del giorno 08 Novembre 2019;**

Qualora attraverso la piattaforma telematica non sia disponibile o previsto un campo dedicato all'acquisizione di uno dei precedenti documenti, gli stessi possono essere inseriti in coda alla "Domanda di partecipazione";

Con riferimento all' "Offerta Economica" da compilare in sede di presentazione dell'offerta direttamente sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione (MePA) si precisa che la stessa dovrà contenere **obbligatoriamente** l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali, che non possono essere dichiarati pari ad € 0,00 (art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti)

**12. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La presente procedura verrà aggiudicata mediante il **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante.

L'efficacia dell'aggiudicazione al fornitore è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dalla legge e di quelli di ordine speciale previsti dalla lettera di invito e dal capitolato tecnico.

In caso di un eventuale pari-merito tra due o più concorrenti l'aggiudicazione avrà luogo mediante sorteggio.

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale del "Documento di Stipula" generato dalla piattaforma MePA.

**13. RECESSO**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante avviso a mezzo PEC, entro un termine non superiore a 15

(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al punto che precede, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- d) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) l'accertata assenza e mancata vigilanza sui luoghi del cantiere in concomitanza con la esecuzione di operazioni complesse;
- f) la mancata produzione della documentazione prescritta dalla normativa vigente per l'avvio e la conduzione dei lavori.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia abbia comunicato per iscritto a mezzo PEC all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del lavoro effettuato, detratte le eventuali penalità.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario

#### 14. PAGAMENTI

I pagamenti verranno corrisposti in stati di avanzamento così come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il saldo dell'importo contrattuale avverrà alla emissione del Certificato di regolare esecuzione al termine dei lavori.

Il pagamento sarà autorizzato previa verifica della regolare esecuzione di tutti gli impegni assunti nel presente documento e negli allegati e previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva.

Successivamente alle verifiche predette, verrà trasmessa all'appaltatore l'autorizzazione alla fatturazione.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all'**Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini n.38, 00187 Roma**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il **codice IPA ECEA6E**, il numero **CIG indicato all'interno della RDO** ai fini della tracciabilità dei pagamenti.

La fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

La fattura dovrà inoltre contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972" in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l'applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. "Split Payment".

Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura

a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'appaltatore nella specifica "Scheda Fornitore" che verrà fornita ai fini della stipula del contratto.

#### 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è l'Avv. Ivan Frioni sempre contattabile all'indirizzo email [demanio.dpo@agenziademanio.it](mailto:demanio.dpo@agenziademanio.it). Si allegano al riguardo "Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679" (Allegato IX).

#### 16. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di:

- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso,
- non divulgare i dati e le informazioni di cui sia a conoscenza in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio;

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

#### 17. PATTO DI INTEGRITA'

Il concorrente è tenuto, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e della stipula del contratto, a presentare il Patto di integrità, di cui all'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto: tale dichiarazione dovrà essere resa in

conformità al modello allegato alla presente. **La mancata sottoscrizione del patto di integrità allegato comporta l'esclusione dalla procedura di gara.**

**18. CODICE ETICO**

L'impresa, nell'espletamento del contratto, si impegna ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto dall'Agenzia ai sensi del D. Lgs. 231/2001 s.m.i., acquisibile presso gli Uffici dell'Agenzia o direttamente dal sito [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it)

L'Aggiudicatario si impegnerà, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

**19. PROCEDURE DI RICORSO**

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla giurisdizione ordinaria - Tribunale di Roma

**20. NORME DI RINVIO**

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente documento e negli atti di gara predisposti dall'Agenzia del Demanio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative ed alle *Linee Guida n. 4* dell'ANAC di attuazione del D.Lgs 18 Aprile 2016, n.50, così come aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Gianluca Li Calzi

**Firma per accettazione**  
L'Operatore economico  
**(firmato digitalmente)**

.....